



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna*

**R.G.L. n. 787-1/2022**

**G.I. Dott. Marchesini**

**udienza 13.06.2022**

**TRIBUNALE DI BOLOGNA**

**Sezione Lavoro**

**MEMORIA DIFENSIVA**

**EX ARTT. 700 e 416 C.P.C.**

Per il Ministero dell'Istruzione in persona del Ministro pro tempore e per quanto occorre possa per i suoi organi periferici ( Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna- Uff. V A.T. di Bologna e l'I.I.S. "Serpieri" di Bologna) in persona dei dirigenti pro-tempore , tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. come introdotto dall'art. 42 D.Lgs 31 marzo 1998, n. 80 e successive modifiche, dalla Dott.ssa Daniela Bazzoni dipendente del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in servizio presso l' Ufficio V Ambito territoriale di Bologna, legalmente domiciliata presso il proprio Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 del D.Lvo 30 marzo 2001 n. 165, sito in Bologna, via De' Castagnoli, 1, pec:uspbo.contenzioso@postacert.istruzione.it..

**RESISTENTE**

**CONTRO**

Felice Sirignano, nato ad Avellino (AV) il 30 marzo 1993, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Maria Puglia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via Luca Giordano n. 5 .

**RICORRENTE**

Con ricorso notificato in data 10.05.2022 si chiede a codesto Ill.mo Tribunale , in via cautelare, di : disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimenti prot. n. 2458 del 15 marzo 2022 e prot. n. 2240 del 17 marzo 2022 entrambi a firma del Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore Arrigo Serpieri di Bologna con





*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna*

conseguente ordine all'ente resistente di attribuire al ricorrente il punteggio indicato e riconosciuto all'atto della stipula del contratto del 15 settembre 2021 ovvero con la domanda di inserimento in graduatoria del 14 aprile 2021 e di collocare il ricorrente nella relativa posizione della graduatoria di Istituto delle scuole indicate per il profilo di Collaboratore Scolastico, con immediata reintegra nel posto di lavoro. NEL MERITO - accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità ed inefficacia dei provvedimenti prot. n. 2458 del 15 marzo 2022 e prot. n. 2240 del 17 marzo 2022 del Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore Arrigo Serpieri di Bologna o comunque disporre la disapplicazione dei medesimi provvedimenti con conseguente convalida del punteggio indicato e riconosciuto al ricorrente all'atto della stipula del contratto del 15 settembre 2021 o, in via subordinata, con la domanda di inserimento in graduatoria del 14 aprile 2021 e di collocare il ricorrente nella relativa posizione della graduatoria di Istituto delle scuole indicate nel per il profilo di Collaboratore Scolastico, ordinando altresì la ripresa in servizio del ricorrente ed il pieno riconoscimento dei diritti del ricorrente anche ai fini stipendiali; - per l'effetto accertare e dichiarare il conseguente diritto del ricorrente ad ottenere il corretto posizionamento in graduatoria ed il riconoscimento anche ai fini giuridici del servizio prestato per l'anno scolastico 2021/2022; - accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento delle amministrazioni convenute disponendo altresì la reintegra in servizio del ricorrente presso l'Istituto di Istruzione Superiore Arrigo Serpieri di Bologna per l'anno scolastico 2021/22 ed in mancanza la condanna degli enti convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente con particolare riferimento al danno da mancato guadagno, e/o perdita di chances lavorative, oltre al pregiudizio per la professionalità, danni da determinarsi equitativamente in via di giustizia

Con il presente atto l'Amministrazione convenuta, come sopra rappresenta e difesa, si costituisce in giudizio contestando le domande avversarie e chiedendone il rigetto per quanto di seguito esposto.

***Fatto***





*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna*

- 1) Il ricorrente veniva assunto dalla Dirigente Scolastica dall' I.I.S. “Serpieri” di Bologna con contratto a tempo determinato – prot. n. 3392 del 15/09/2021 – in qualità di collaboratore scolastico con decorrenza dal 16/09/2021 e cessazione al 31/08/2022, per n. 36 ore settimanali , a seguito di individuazione dalla graduatoria di Istituto di Terza Fascia in vigore (doc.1 ); all'atto dell'assunzione egli veniva invitato per le vie brevi a presentare tutti i titoli comprovanti il punteggio attribuitogli in graduatoria (PUNTI 18,85). – all. 1- .
- 2) in data 01/10/2021 il ricorrente produceva a mezzo mail, assunta dalla scuola al prot. n. 3898 del 02/10/2021, la domanda di riscatto dei periodi contributivi per i servizi che aveva dichiarato di aver svolto presso l'Istituto Superiore paritario San Tommaso D'Aquino di Napoli - dal 01/09/2012 al 31/12/2012 - dal 01/01/2013 al 31/12/2013 - dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - dal 01/01/2015 al 31/12/2015 - dal 01/01/2016 al 15/07/2016 (all. 2).
- 3) In data 08/10/2021 la predetta dirigente chiedeva all'INPS di Nola (NA) di comunicare l'esito della domanda di riscatto presentata dall'interessato in data 30/09/2021 (all. 3).
- 4) L'11/10/2021 l'INPS comunicava che non risultava ai loro atti alcuna domanda di costituzione della rendita vitalizia avanzata dal ricorrente . (all. 4)
- 5) Il 30/11/2021 , dopo aver chiesto chiarimenti per le vie brevi al collaboratore scolastico circa lo stato di avanzamento della pratica all'INPS, la scuola inviava una ulteriore richiesta all'INPS che in data 02/12/2021 comunicava : *la richiesta avanzata di riscatto rendita vitalizia (...), al momento non può essere definita in quanto, siamo in attesa della documentazione probatoria in originale e/o copia conforme ad originale. In relazione a quanto detto l'estratto resta ancora invariato.* (all. 5 ) Il 03/02/2022 con atto prot. n. 829 la scuola comunicava al ricorrente l'esito dell'accertamento in corso invitandolo a produrre entro 30 giorni gli atti comprovanti l'effettiva prestazione dei servizi dichiarati.
- 6) Il 28/02/2022 la scuola chiedeva all'INPS informazioni circa lo stato di avanzamento della richiesta del ricorrente . (all. 6)





*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna*

- 7) In data 14/03/2022 l'INPS trasmetteva la comunicazione di rigetto della domanda inviata al ricorrente con la seguente motivazione : *La documentazione prodotta non è conforme a quanto richiesto dalla normativa vigente CIRCOLARE INPS N. 78 DEL 29/05/2019 (ART. 2.1 - 2.4 ) – all. 7-.*
- 8) Alla luce di tale rigetto - motivato con il richiamo all'art. 2 della predetta circolare dalla mancata prova dell'esistenza del rapporto di lavoro- la Dirigente Scolastica con atto n. 1742 del 14/12/2021 stante la mancata prova dell'effettività dei servizi dichiarati, rideterminava il punteggio attribuito nelle graduatorie di istituto sottraendo i punti riguardanti i servizi in questione. (all. 8)
- 9) Per effetto della rideterminazione del punteggio, la stessa dirigente con atto prot. 2240 del 17/03/2022 disponeva, con pari decorrenza, la risoluzione del contratto stipulato con il ricorrente e la validità solo economica del servizio dallo stesso prestato dal 15/09/2021 al 17/03/2022. (all. 8).

### ***Diritto***

#### **1. Improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 102 c.p.c. .**

In via pregiudiziale si evidenzia che l'eventuale accoglimento delle domande avanzate dalla controparte verrebbe inevitabilmente ad incidere sulla posizione di soggetti terzi inclusi nelle graduatorie di Istituto dell'ambito di Bologna, non evocati nel presente giudizio, le cui posizioni verrebbero necessariamente modificate in peius, segnatamente gli inclusi nella terza fascia delle graduatorie indicate dalla ricorrente dell'ambito territoriale di Bologna. La controversia in esame rappresenta infatti una ipotesi di litisconsorzio necessario, senza che tuttavia sia stata consentita la partecipazione al giudizio di tutte le parti necessariamente coinvolte. Non vi può essere infatti dubbio sulla ricorrenza dell'ipotesi di litisconsorzio necessario nel caso in questione, nel quale si chiede il riconoscimento del diritto all'inserimento in una graduatoria in cui sono inclusi numerosi soggetti che sarebbero sopravanzati dalla ricorrente, con conseguente pregiudizio del loro diritto a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato. L'art.





*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna*

102 c.p.c dispone, infatti, che “se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbano agire o essere convenute nello stesso processo”. Non si può dubitare che nel caso ricorrano i presupposti di cui all’art. 102 c.p.c., come affermato anche dalla giurisprudenza che così ha pronunciato: “L’integrazione necessaria del contraddittorio è imposta allorchè la formulazione della domanda attorea coinvolga necessariamente la posizione di coloro che hanno ottenuto il posto o che lo otterrebbero in luogo dei ricorrenti, cosicchè all’accoglimento della domanda consegua la sostituzione di un dipendente all’altro (Cass. sez. lav. 24.7.1991 n. 8290, in Giust. Civ. 1992, I, 1320; ed ancora, Cass. n. 3183/90; Cass. n. 6184/90; Cass. n. 466/92; Cass. n. 11943/92; Cass. n. 5315/96; Cass. 12128/98)”. La stessa giurisprudenza di merito ha, in fattispecie analoghe alla presente, confermato tali principi (Corte di Appello di Bologna, sez. lavoro, n. 169 del 7.3.2002 e 19.11 2013). La procedura azionata dalla parte – che potrebbe essere resa nota anche per pubblici proclami - non risulta affatto notificata, sulla scorta della copia esibita per convenire in giudizio questa Amministrazione, ad alcun controinteressato e non può certo valere a realizzare un percorso di travolgimento di interessi così importanti, pena la violazione dell’art 102 c.p.c. e dell’art. 24 Cost..

### **3. Sulla carenza di fondamento del ricorso**

Controparte a sostegno delle proprie doglianze lamenta la violazione delle norme sul soccorso istruttorio e la mancata comunicazione dell' avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990, non considerando , come evidenziato in fatto , che la Dirigente comunicava al ricorrente l’avvio del procedimento con atto con atto prot. n. 829 del 03/02/2022 invitandolo a produrre ulteriori atti - all. 6-.

Ciò posto si rappresenta che, comunque, tali censure proprie dei provvedimenti amministrativi non possono non essere ritenute del tutto inconferente nel caso che ci occupa nel quale non sono in questione provvedimenti e procedimenti amministrativi , bensì, come ormai pacifico in Giurisprudenza, il diritto all’attribuzione di un punteggio in “.... .. un atto che, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per





*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna*

l'assunzione, né potendo essere ascritto ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1), non può che restare compreso tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato” (cfr.: Cass. Sezioni Unite, Ord. 8/2/2011, n. 3032; Cons. di Stato – Ad. Plen. – sent. 12/7/2011, n. 11).

Rispetto a tali atti, ed in particolare agli atti di gestione della graduatoria, il sindacato giurisdizionale si appunta sulla loro conformità alla legge che li disciplina e non anche alle leggi che disciplinano i provvedimenti amministrativi e il sotteso procedimento come vorrebbe controparte.

Tale principio è stato affermato anche da codesto Tribunale – Sent. n. 635/2019 pubbl. il 08/10/2019 -, che ha così pronunciato : *Non hanno poi fondamento giuridico le eccezioni di parte ricorrente inerenti l'asserita illegittimità del decreto di rettifica del punteggio (...) , poiché tali atti sono stati assunti dalla Dirigente Scolastica con le capacità ed i poteri propri del datore di lavoro privato, ed agli stessi non si applicano le regole inerenti i vizi delle procedure e degli atti amministrativi, poiché rispetto a tali atti deve essere valutata solo la loro conformità alla legge che li disciplina, e non anche alle regole che disciplinano i provvedimenti amministrativi.* (all. 10).

Nel caso di specie le norme di riferimento sono contenute nella legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, che all'articolo 4 ha demandato la normazione delle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola ad un regolamento attuativo, adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430.

Tale regolamento disciplina le Graduatorie di circolo e di istituto all'art. 5, prevedendo, fra l'altro che: Per ciascun profilo professionale presente nella scuola viene costituita una graduatoria, distinta in tre fasce (...) La Terza fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso al posto richiesto, esclusi i collaboratori scolastici. (...);(...). Le graduatorie della terza fascia hanno validità triennale.

Il successivo art. 8. prevede, al comma 1 che I termini e le modalità organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, per





*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna*

la formazione delle graduatorie medesime e per l'individuazione dei destinatari delle supplenze sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione recante anche disposizioni per l'attuazione progressiva delle relative procedure informatizzate.

A chiusura il comma 4 dello stesso articolo prevede che: Per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato alla data di stipulazione del contratto.

Con il D.M. 50 del 30/3/2021 -all. 11- veniva disciplinata la riapertura e l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio di validità 2021-2024. Tale decreto all'art. 1, comma 2, specificava che *Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico precedente e hanno validità per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del Regolamento.* Il comma 4 dello stesso articolo precisava che *Gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (Allegato A), con l'indicazione delle eventuali preferenze, nonché dei titoli di accesso ai laboratori per gli assistenti tecnici.. (...).*

L'art. 11, comma 9, così disponeva: *Il presente decreto annulla e sostituisce integralmente il precedente decreto 30 agosto 2017, n. 640. Pertanto tutte le censure di controparte fondate sulla lamentata violazione di tale decreto sono del tutto prive di fondamento.*

Quanto ai dati contenuti nel modulo di domanda, validità e controlli l'art. 6 così prevedeva:

9. *Nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nel modello di domanda, per verificare l'ammissibilità della stessa, l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli e la conseguente posizione occupata, l'indicazione dei titoli di accesso ai laboratori per il solo profilo di assistente tecnico, nonché*





*Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna  
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna*

*eventuali preferenze. Per la valutazione delle domande, dei titoli e per l'attribuzione del punteggio le istituzioni scolastiche utilizzano l'applicazione telematica resa disponibile dall'Amministrazione.*

*10. Nei casi e con le modalità previste dagli articoli 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti.*

*11. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso.*

*12. All'esito dei controlli di cui al comma 11, il dirigente scolastico che li ha effettuati convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato.*

*13. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che, ai sensi del comma 11, ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l'esclusione di cui all'articolo 7, ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante. Il dirigente scolastico comunica il provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio all'aspirante e alle scuole da quest'ultimo individuate in fase di presentazione dell'istanza. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000*

In applicazione delle norme predette, il dirigente scolastico dell'I.I.S. "Serpieri" di Bologna, con il quale il ricorrente stipulava il primo contratto di lavoro in applicazione del D.M. 50/2021, procedeva ai prescritti controlli sul complesso delle situazioni dichiarate dal ricorrente, dai quali non risultava che per i servizi dichiarati come prestati presso l'Istituto Superiore paritario San Tommaso D'Aquino di Napoli fosse stato assolto l'obbligo contributivo né che fosse stata prodotta all'INPS la





*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna*

documentazione idonea a provare l'esistenza del rapporto di lavoro in questione e quindi l'effettività del servizio dichiarato .

L'INPS, infatti , respingeva la domanda presentata dal ricorrente di costituzione di rendita vitalizia per i contributi omessi e caduti in prescrizione ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, per inosservanza di quanto prescritto dalla circolare n. 78 del 29/5/2019 ai punti 2.1. e 2.4 in ordine alla documentazione necessaria a provare l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro giusto il disposto dell'articolo 13, comma 4, della legge n. 1338 del 1962.- all. 12-

Invero , neppure nel presente giudizio controparte fornisce tale prova.

I certificati di servizio rilasciati dall'istituto paritario "San Tommaso D'Aquino di Napoli attestano che "I contributi previdenziali sono stati versati presso l'INPS di Napoli Matricola 5100242893", circostanza pacificamente non conforme al vero, che rende del tutto inattendibile l'intero atto. Al riguardo si evidenzia inoltre, il carattere assolutamente privatistico delle scuole paritarie e la loro conseguente estraneità dal novero delle P.A., che esclude qualsiasi valore fide facente alle asserzioni provenienti dai sopracitati istituti -relativamente alle attestazioni sul servizio prestato presso gli stessi, come confermato anche da codesto Tribunale (Tribunale di Bologna- Sez. Lav., Decreto di rigetto n. cronol. 3282/2020 del 19/05/2020).

Ciò che il ricorrente definisce estratto buste paga si riferisce solo ad alcuni mesi fra quelli dallo stesso dichiarati ed è visibilmente modificato con scritte apposte manualmente su un tabulato stampato ed illeggibile cui non può essere attribuito alcun valore probatorio, né, del resto, il ricorrente fornisce alcuna prova delle retribuzioni percepite . Controparte non ha, quindi, prodotto nessuna valida prova della effettività del servizio dichiarato che fermamente si contesta ; come affermato da codesto Tribunale in caso analogo, infatti, ai fini della prova dell'effettività del servizio è necessario produrre oltre ai contratti di lavoro, le buste paga rilasciate dall'Istituto paritario, i bonifici di accredito dello stipendio mensile sul conto corrente del ricorrente, e l'estratto conto bancario dei periodi in questione, attestante i suddetti versamenti.





*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna*

(Tribunale di Bologna- Sez. Lav., Decreto di rigetto n. cronol. 3282/2020 del 19/05/2020).

Pertanto del tutto legittimamente la Dirigente scolastica disponeva la rettifica del punteggio attribuito al ricorrente sottraendo i punti attribuiti per il servizio dichiarato e la risoluzione del contratto stipulato in forza dell'erronea posizione in graduatoria del ricorrente .

Il contratto individuale sottoscritto dal ricorrente – all. 1 -, infatti, prevedeva espressamente, quale causa di risoluzione del medesimo *l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto..* , ipotesi verificatasi nel caso di specie in cui a seguito della rettifica del punteggio attribuito alla controparte veniva meno il suo diritto ad essere individuato quale avente titolo alla stipula del contratto *de quo* ; ciò conformemente al consolidato orientamento della Suprema Corte , secondo cui l'atto con il quale l'amministrazione revochi un'assunzione o un incarico a seguito dell'annullamento della procedura concorsuale o dell'inosservanza dell'ordine di graduatoria «equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale» (Cass. nn. 8328/2010, 19626/2015, 13800/2017, 7054/2018, 194/2019, 17002/2019 e Cass. S.U. n. 2396/2014), principio sulla base del quale si è ritenuto che nel settore scolastico fossero affetti da nullità i contratti stipulati in violazione delle norme speciali che disciplinano le modalità di reclutamento (fra le più recenti Cass. n. 13800/2017); ( Corte di Cassazione - Lavoro - Ordinanza 27/12/2019 n° 34557) ( all.13) .

Da quanto sopra esposto risulta la totale carenza di fondamento di tutte le domande avanzate dal ricorrente .

***4. Insussistenza del periculum in mora.***





*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna*

La procedura d'urgenza azionata dal ricorrente ai sensi dall'art. 700 c.p.c., presuppone che il diritto vantato sia minacciato da un "pregiudizio grave, imminente e irreparabile", autonomo nella sua essenza e tale che il pregiudizio medesimo non solo non sia suscettibile di reintegrazione in forma specifica, ma neppure risarcibile per equipollente, con conseguente irreversibilità della lesione del diritto assoggettato a cautela ed impossibilità definitiva, in caso di mancato accoglimento della tutela in via d'urgenza, di soddisfazione dell'interesse che sta alla base della pretesa azionata. Tale pregiudizio non è ravvisabile nel caso di specie in cui la controparte non allega e prova la sussistenza di alcun danno imminente ed irreparabile.

A conferma di quanto argomentato si riporta quanto affermato in caso in parte analogo dal Tribunale di Bologna -n. cronol. 4756/2019 del 27/06/2019 RG n. 1113/2019- .... *chi ricorre all'art. 700 c.p.c. ha l'onere, sin dall'atto introduttivo, al fine di consentire un'adeguata difesa, di allegare la natura del pregiudizio temuto e le ragioni della sua gravità ed irreparabilità, onde consentire al giudicante di verificare caso per caso se si prospetti una situazione limite, per condotte non sanzionabili con il solo equivalente pecuniario, cui occorre ovviare con un immediato intervento giudiziario. Soddisfatto poi l'onere di allegazione, parimenti graverà sull'istante in cautelare l'onere di fornire elementi di prova in ordine ai fatti dedotti, reclamanti un indifferibile provvedimento d'urgenza.*

*Applicando i predetti principi di diritto alla fattispecie sottoposta al vaglio del giudicante, deve evidenziarsi che, nella specie, come eccepito da parte resistente, manca qualsivoglia allegazione e prova dell'esistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile.*

*Sul punto il ricorrente si è limitato ad allegare che, in occasione del prossimo aggiornamento delle graduatorie di terza fascia personale ATA, essendo quelle attuali in vigore sino al 31/12/2020, egli non potrà inserire nella domanda tutto il servizio prestato.*

*Tale allegazione appare insufficiente ove si consideri che il ricorrente non ha avuto cura di allegare (e quindi di provare) che dal postulato riconoscimento, nelle*





*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna*

*graduatorie in questione, del punteggio richiesto, conseguirebbe, a suo beneficio, l'immediata attribuzione di uno specifico incarico lavorativo utile a scongiurare il pericolo di un danno irreparabile incombente con vicina probabilità, che, peraltro, nemmeno specificatamente deduce. – all. 14-.*

Mette conto evidenziare, altresì che, come affermato dalla Giurisprudenza -Tribunale Ordinario di Arezzo Decreto di rigetto n. cronol. 3658/2015 del 23/07/2015- In concreto, il procedimento cautelare, perché ne sia rispettata la ratio, deve possedere un'intrinseca motivazione d'urgenza, che non può farsi coincidere con la pretesa in senso giuridico (o meglio il mancato soddisfacimento della pretesa), ma deve essere puntualmente individuata e provata (seppur con carattere attenuato). Ragionando in modo contrario, si rischierebbe di stravolgere lo strumento cautelare, con la conseguenza di svuotarlo di significato.

Ne segue che tutte le domande avanzate nel presente ricorso sono da ritenersi prive di fondamento.

Alla luce delle considerazioni e dei motivi sopra illustrati, voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Voglia l'ecc.mo Giudice del Lavoro adito:

- dichiarare il ricorso improcedibile;
- Rigettare il ricorso in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto

con vittoria di spese che si reclamano ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.

Si producono i seguenti atti:

1. contratto a tempo determinato – prot. n. 3392 del 15/09/2021;
2. domanda di riscatto dei periodi contributivi presentata dal ricorrente;
3. richiesta di notizie all'INPS n data 08/10/2021;
4. Comunicazione INPS- in data 11/10/2021;





*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna*

5. Comunicazione INPS in data 02/12/2021;
6. richiesta di notizie all'INPS n data 28/02/2022;
7. Comunicazione INPS in data 14/03/2022;
8. Atto della Dirigente scolastica dell'I.I.S. "Serpieri" prot. n. 1742 del 14/12/2021;
9. Atto della Dirigente scolastica dell'I.I.S. "Serpieri" prot. 2240 del 17/03/2022,
10. Tribunale – Sent. n. 635/2019 pubbl. il 08/10/2019;
11. D.M. 50 del 3 marzo 2021;
12. circolare INPS n. 78 del 29/5/2019;
13. Corte di Cassazione - Lavoro - Ordinanza 27/12/2019 n° 34557;
14. Tribunale di Bologna -n. cronol. 4756/2019 del 27/06/2019.

Bologna, 7 giugno 2022.

Il Funzionario del M.I.  
Dott. Daniela Bazzoni

